FEDERLAVORO
FEDERAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
VENEZIA ROMA NAPOLI BRUXELLES

Viale Pisani, 20/A– 30030 Fossò (Ve) – Tel. 0415170525 Fax 0415171215
www.federlavoro.org C.F.90092830273 – P.IVA 03377840271

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FEDERLAVORO NAZIONALE

Revisionato e approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2019

Entrata in vigore 01 gennaio 2020

SOMMARIO:

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Natura dell'Associazione	pag. 4
Articolo 2	Sede Legale ed uffici operativi	pag. 5
Articolo 3	Principi e finalità	pag. 5
Articolo 4	Diritti ed impegni degli Associati	pag. 9
Articolo 5	Cariche statutarie	pag. 12

SEZIONE II

ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I

Organi Nazionali

Articolo 6	Organi della Federlavoro Nazionale	pag. 13
Articolo 7	Il Congresso Nazionale	pag. 13
Articolo 8	L'Assemblea Nazionale	pag. 15
Articolo 9	Il Presidente Nazionale	pag. 16
Articolo 10	Il Vice Presidente Nazionale	pag. 18
Articolo 11	Il Segretario Generale	pag. 19
Articolo 12	Il Consiglio Direttivo	pag. 20
Articolo 13	Il Collegio dei Revisori	pag. 23

Capo II

Organi periferici

Articolo 14	Articolazioni Territoriali	pag. 24
Articolo 15	Responsabile Territoriale	pag. 25

SEZIONE III

ORGANIZZAZIONE ECONOMICA

Articolo 16	Patrimonio	pag. 27
Articolo 17	Esercizio sociale	pag. 28

SEZIONE IV

NORME FINALI

Articolo 18	Scioglimento	pag. 28
Articolo 19	Clausola compromissoria	pag. 29
Articolo 20	Norma finale	pag. 29

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE FEDERLAVORO NAZIONALE

****

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Natura dell'Associazione)

La "FEDERAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI", più brevemente denominata "**FEDERLAVORO NAZIONALE**" o, agli effetti del presente Statuto, semplicemente "Federlavoro" o "Associazione" o "struttura nazionale", è una Organizzazione Datoriale che riconosce la sua unità come valore imprescindibile.

Il suo ordinamento garantisce e definisce i più ampi spazi di democrazia interna ispirandosi ai principi costituzionali e ponendosi come Associazione di base costituente formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo la cui linea programmatica viene definita attraverso il confronto delle posizioni realizzandosi anche attraverso la libera elezione delle cariche.

Possono aderire all'Associazione le imprese organizzate in forma individuale o societaria ed operanti nei settori dell'artigianato, dei servizi, della piccola e media impresa anche commerciale, degli esercenti arti e libere professioni nonché delle altre imprese che svolgano attività affini od analoghe a quelle indicate e che, in ogni caso, si riconoscano nelle finalità ideali dell'Associazione e ne accettino lo Statuto.

Potranno, altresì, aderire professionisti singoli ed associati, nonché Associazioni di Imprenditori e del Lavoro autonomo.

L'adesione alla "FEDERLAVORO NAZIONALE" è volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

Alla Federlavoro è riconosciuta la facoltà, per il perseguimento delle proprie finalità e per una maggiore tutela dei propri associati, di adesione ad altre Organizzazioni Datoriali aventi ordinamenti e finalità non in contrasto con il presente Statuto; è riconosciuta altresì la facoltà di istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale ed estero.

Articolo 2

(Sede legale e uffici operativi)

La "FEDERLAVORO NAZIONALE" ha sede legale a Fossò (VE), in Viale Pisani n. 20/A ed Uffici operativi in Roma.

Articolo 3

(Principi e Finalità)

Nell'attuale fase evolutiva dei modelli di produzione la Federlavoro ribadisce la centralità insopprimibile dell'Organizzazione Datoriale per il raggiungimento degli interessi collettivi degli Associati.

L' Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Nel rappresentare a livello nazionale gli Associati la Federlavoro si propone di:

1. favorire e sostenere lo sviluppo degli Associati difendendo gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti all'Associazione con assoluta obiettività, imparzialità e libertà nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, sovrannazionali o internazionali;
2. promuovere, diffondere e difendere i valori culturali propri dei settori rappresentati e costituire un riferimento per l'innovazione dei relativi comparti;
3. favorire, ove possibile, la cooperazione tra gli Associati;
4. contribuire a realizzare le aspirazioni e supportare le esigenze degli associati con riferimento alla loro attività lavorativa e a quella associativa;
5. tutelare gli Associati mediante la elaborazione di proposte di legge e di normazione atte a favorirne lo sviluppo;
6. promuovere la comunicazione, l'immagine e la presenza istituzionale della Associazione e degli Associati;
7. gestire, direttamente o attraverso la collaborazione di Enti di formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nonché la formazione generale – previsti anche dalle normative regionali, nazionali e comunitarie – mediante la presentazione di progetti ad Istituzioni pubbliche e private, nazionali e comunitarie;
8. promuovere e/o assicurare, sia in Italia che all'estero, direttamente o tramite convenzione, l'attività di patronato per l'assistenza sociale e previdenziale;
9. promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli Associati negli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione

delle loro imprese. In questo ambito l'Associazione può prestare, direttamente o a mezzo di apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziarie, commerciali, assicurative e quant'altro occorrente nell'interesse generale degli Associati;

10. promuovere ogni iniziativa utile alla tutela e allo sviluppo degli Associati in tutti i settori economici;
11. partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
12. istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico-amministrativo del personale della Associazione;
13. designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa;
14. promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale avente attinenza con gli scopi istituzionali dell'Associazione o con gli interessi degli Associati;
15. promuovere e procedere alla costituzione di Enti morali, attraverso qualunque forma giuridica, per la tutela, l'assistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati e dei meno abbienti;
16. promuovere la costituzione e l'accreditamento di agenzie per le imprese di cui alla legge 6/08/2008 n. 133 ss.mm.ii. e normativa collegata;

17. sviluppare ogni attività, anche sotto forma di servizi che soddisfino gli interessi degli Associati.

Rientrano altresì tra le finalità della Associazione, fra gli altri, i seguenti servizi da erogare attraverso le strutture territoriali:

tenuta libri contabili, contabilità ordinaria e semplificata, denuncia dei redditi, informazione sulla legislazione fiscale, assistenza accertamenti e gestione contenzioso, consulenza societaria, elaborazione cedolini paga, espletamento pratiche di assunzione e licenziamento, assistenza fine rapporto di lavoro e contenzioso, assistenza nel rapporto con Istituti ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, iscrizione alla camera di commercio, albo imprese artigiane, gestione pratiche INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate ed altri Istituti, Agenzie ed Enti pubblici o privati, autorizzazioni amministrative, licenze nuove attività, accesso al credito, mutui, analisi degli strumenti finanziari (regionali, nazionali, comunitari), leasing strumentale ed immobiliare, credito agevolato convenzionato, convenzioni con gruppi assicurativi, gestioni dei rapporti convenzionati con gli istituti di credito, sicurezza ambienti di lavoro, prevenzione incendi, valutazione dei rischi e delle misure preventive e protettive, informazione, formazione e consulenza sulle normative ambientali ed alimentari, assistenza per l'applicazione della normativa, gestione rifiuti e relativa dichiarazione annuale catasto rifiuti, gestione rapporto con A.S.L., rapporti con Enti pubblici delegati al controllo, consulenza e assistenza alla certificazione di qualità, analisi della situazione aziendale, pianificazione finanziaria, convenzioni con Enti pubblici e/o privati, servizi sindacali, contratti di riallineamento, istituzione di agenzie turistiche sportive e ricreative.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione, fermo restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività a ciò finalizzata anche

di natura economica, commerciale, immobiliare e mobiliare, ivi incluse le partecipazioni societarie, nonché la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l'assistenza agli associati.

L'Associazione, al fine di perseguire l'ottimizzazione ed il miglior raggiungimento dei propri obiettivi, potrà concludere accordi e collaborazioni con terzi soggetti esterni alla stessa – siano essi persone fisiche o giuridiche, imprese o professionisti, che fungeranno da ausilio tecnico, legale, gestionale, amministrativo, formativo – per ogni settore che necessitasse di tale apporto specialistico. La stipula di tali accordi, che potranno essere conclusi anche nell'interesse delle articolazioni territoriali affiliate all'Associazione Nazionale, è d'esclusiva competenza della Presidenza Nazionale, nel ruolo di legale rappresentante della Federazione.

Articolo 4

(Diritti ed impegni degli Associati)

Coloro che intendono associarsi, purché rientrino tra i soggetti indicati all'articolo 1, debbono inoltrare domanda – anche attraverso le strutture territoriali dell'Associazione – al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, allegandovi copia dell'eventuale proprio Statuto laddove esistente, assumendo l'impegno espresso di osservare lo Statuto della "FEDERLAVORO NAZIONALE".

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione ha natura annuale e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, laddove non pervenga all'Associazione comunicazione di recesso.

Il primo anno di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda, fino alla conclusione dell'anno solare stesso; proseguirà poi di anno in anno corrispondente all'anno solare; la quota di adesione è comunque indivisibile ed andrà corrisposta per intero anche nel caso di adesione per un periodo di tempo inferiore all'anno solare.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC, al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dl periodo in corso. In ipotesi di recesso anticipato, non è ammessa alcuna restituzione della quota sociale corrisposta per l'anno in corso stante la sua indivisibilità.

Il Consiglio Direttivo esercita, direttamente ovvero attraverso suoi delegati all'uopo individuati e comunicati all'Associato con modalità che ne garantiscano la conoscenza o conoscibilità da parte del medesimo, il potere di vigilanza al fine di accertare il rispetto, da parte del predetto Associato nell'espletamento della di lui attività sociale, delle norme del presente Statuto, della Legge e dei principi ispiratori della Federlavoro.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'esclusione dell'Associato nei casi di grave inadempienza agli obblighi assunti nei confronti della Federlavoro ovvero di condotte che arrechino pregiudizio all'onore, al decoro ed alla reputazione dell'Associazione; l'esclusione è altresì deliberata nei seguenti casi l'elencazione dei quali deve intendersi a titolo esemplificativo:

1. mancato adempimento degli obblighi assunti verso la "FEDERLAVORO NAZIONALE";
2. inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti associativi;

3. mancato pagamento delle quote associative entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero, nel caso di nuova adesione, entro trenta giorni dalla medesima.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato con modalità che ne garantiscano la conoscenza effettiva o la conoscibilità e diventerà efficace dopo trenta giorni dalla conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario. L'efficacia potrà essere immediata laddove, per particolari circostanze, il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga, con espressa e puntuale motivazione portata nella delibera di esclusione, che la condotta dell'Associato ovvero la situazione contestata non consenta il permanere del vincolo sociale neppure per il periodo di preavviso.

Nessun rimborso della quota sociale è previsto in caso di esclusione; in tale ipotesi l'Associazione conserva altresì intatto il diritto a chiedere il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti dell'Associato escluso.

Le quote e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 4/12/1997 n. 460 ss.mm.ii. ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non sono inoltre assoggettabili a rivalutazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, di tutela e di servizio erogate dalla Federlavoro attraverso le strutture territoriali. Tale diritto decade in ipotesi di recesso o esclusione a decorrere dal momento nel quale tale circostanza spiega i propri effetti.

Articolo 5

(Cariche Statutarie)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono elettive, salvo sia diversamente disposto.

Hanno diritto di voto gli Associati in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in sede di Congresso Nazionale e parteciperanno, con piena uguaglianza, alla formazione delle deliberazioni degli Organi statutari nei quali siano eletti.

Le cariche previste dal presente Statuto nonché, per le articolazioni territoriali da quello specificamente loro applicabile, sono gratuite; tuttavia il presente Statuto Nazionale può prevedere il riconoscimento di indennità di presenza e/o rimborsi spesa per l'espletamento di specifiche attività conseguenti alla copertura della carica statutaria.

L'incarico conferito al Responsabile della struttura territoriale non è incompatibile con l'eventuale rapporto di collaborazione in essere con la predetta struttura.

SEZIONE II ORGANI ASSOCIATIVI Capo I

Organi Nazionali

Articolo 6

(Organi della Federlavoro Nazionale)

Sono Organi della “FEDERLAVORO NAZIONALE”:

1. Il Congresso Nazionale;
2. L’ Assemblea Nazionale;
3. Il Presidente Nazionale;
4. Il Vice Presidente Nazionale;
5. Il Segretario Generale;
6. Il Consiglio Direttivo;
7. Il Collegio dei Revisori.

Articolo 7

(Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della “FEDERLAVORO NAZIONALE”.
Esso è composto da tutti i Presidenti territoriali; per la partecipazione al Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe.

Il Congresso Nazionale determina gli orientamenti di politica generale

dell’Associazione e valuta l’azione svolta dagli Organi direttivi centrali.

Viene convocato:

1. in via ordinaria, ogni quattro anni, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
2. in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può emanare appositi regolamenti per lo svolgimento del Congresso Nazionale garantendone, in ogni caso, autonomia ed indipendenza.

Sono compiti del Congresso Nazionale:

1. definire gli orientamenti fondamentali della “FEDERLAVORO NAZIONALE” ai quali ogni singola articolazione territoriale sarà vincolata;
2. eleggere il Presidente Nazionale unitamente ai candidati alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo che compongano la lista di candidati collegata al Presidente Nazionale Eletto; elegge altresì i membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori. Le votazioni si svolgono a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati territoriali presenti per i primi due scrutinii, di 1/2 dei presenti per i successivi due scrutinii e a maggioranza semplice per i seguenti;
3. deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati territoriali presenti, le modifiche allo Statuto Nazionale proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei componenti del Congresso Nazionale.

Articolo 8

(L'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberante operante nel periodo intercorrente tra un Congresso Nazionale e l'altro e ad essa è affidato il compito di impostare le iniziative di portata generale nonché di monitorare e verificare il complesso dell'attività associativa.

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Presidenti Territoriali; per la partecipazione all'Assemblea Nazionale non sono ammesse deleghe salvo espresse eccezioni previste dal presente Statuto.

Nel periodo intercorrente fra un Congresso Nazionale e l'altro, l'Assemblea Nazionale delibera, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo. A tal fine ogni componente dell'Assemblea potrà essere portatore di una ed una sola delega.

L'Assemblea Nazionale provvede, inoltre, su iniziativa e proposta del Consiglio Direttivo, alla designazione di membri in sostituzione di componenti supplenti del Collegio dei Revisori che ne siano divenuti componenti effettivi nonché, in ipotesi di vacanza di seggi, alla nomina dei relativi componenti effettivi.

L'Assemblea Nazionale, indetta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, di norma almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa o dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Nell'anno di convocazione del Congresso Nazionale,

l'Assemblea Nazionale coincide con questo e non sarà oggetto di autonoma convocazione.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi per i quali è prevista dallo Statuto una maggioranza qualificata.

Oltre a quelli già indicati sono compiti precipui dell'Assemblea Nazionale:

1. approvare il rendiconto nazionale annuo preventivo ed il rendiconto nazionale annuo consuntivo;
2. provvedere alla elezione, nel suo seno, dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori, effettivi e/o supplenti, in caso decadenza o dimissione o impedimento permanente degli stessi sopravvenuto tra un Congresso Nazionale e l'altro. L'elezione dovrà avvenire con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti per le due votazioni, 1/2 dei presenti per le successive due votazioni e a maggioranza semplice per le seguenti.

Articolo 9

(Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale dell'Associazione viene eletto dal Congresso Nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può costituirsi in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici.

Il Presidente Nazionale presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo, del quale fa parte di diritto.

In caso di urgenza, il Presidente Nazionale delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte di questo che, a tal fine, deve essere convocato in sessione straordinaria entro e non oltre venti giorni dall'assunzione della delibera urgente assunta dal Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale nomina i delegati che rappresenteranno in ambito locale le costituende Associazioni fino alla realizzazione delle strutture territoriali e alla operatività degli Organi delle medesime; costituite le predette strutture il Presidente Nazionale ne nominerà i Presidenti Territoriali.

Il Presidente Nazionale esegue le delibere del Congresso Nazionale, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale ha la gestione finanziaria della "FEDERLAVORO NAZIONALE" e può richiedere finanziamenti, affidamenti bancari di conto corrente e svolgere ogni altra operazione, bancaria e non, necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, potendo delegare tali poteri ad un componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale designa fra i membri del Consiglio Direttivo il Vice Presidente Nazionale ed il Segretario Generale. Egli potrà altresì revocare dette designazioni previo parere conforme della maggioranza del Consiglio Direttivo non computando a tal fine nel *quorum* costitutivo e deliberativo né il Presidente Nazionale né il Consigliere oggetto di revoca della designazione.

In caso di impedimento temporaneo non superiore ai dodici mesi del Presidente Nazionale le sue funzioni sono esercitate *ad interim* dal Vice Presidente Nazionale.

In ipotesi di impedimento permanente o comunque superiore ai dodici mesi ovvero di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente Nazionale, il Vice Presidente

Nazionale ne assume le funzioni sino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale a tal fine provvedendo a convocare l'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale entro sessanta giorni dalla vacanza dell'organo istituzionale. Il Presidente Nazionale così eletto esaurirà il proprio mandato contestualmente a quello del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale, qualora ponga in essere ovvero consenta od agevoli, anche per grave omissione, condotte proprie o di terzi gravemente lesive del decoro, dell'onore, della reputazione e degli interessi della FEDERLAVORO NAZIONALE, può essere revocato dalla delibera dei 2/3 dei componenti del
Consiglio Direttivo non computandosi nel *quorum* costitutivo e deliberativo il Presidente Nazionale, escluso dalla votazione. Entro trenta giorni dalla delibera che revoca il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale dovrà convocare l'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale così eletto esaurirà il proprio mandato contestualmente a quello del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

(Il Vice Presidente Nazionale)

Il Vice Presidente Nazionale viene designato dal Presidente Nazionale e lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua incombenza qualora questi sia impossibilitato.

In caso di impedimento temporaneo non superiore a sei mesi del Vice Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale può delegare *ad interim* le relative funzioni ad un

componente del Consiglio Direttivo diverso dal Segretario Generale sino alla venuta meno dell'impedimento.

In ipotesi di impedimento permanente o comunque superiore a mesi sei ovvero di decadenza, revoca o dimissioni del Vice Presidente Nazionale il Presidente Nazionale provvede alla designazione del nuovo Vice Presidente Nazionale entro trenta giorni dall'accertamento della natura permanente dell'impedimento, dallo scadere del temine di sei mesi ovvero dalla dichiarazione di decadenza o dalla efficacia della revoca o, ancora, dalla conoscenza delle dimissioni.

Articolo 11

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale viene designato dal Presidente Nazionale. L'eventuale sua revoca, ratificata a norma dell'art. 9 del presente Statuto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere motivata.

Il Segretario Generale promuove, indirizza e coordina le iniziative gestionali e le attività di organizzazione e di esecuzione, d'intesa con il Presidente Nazionale.

In caso di impedimento temporaneo non superiore a sei mesi del Segretario Generale, il Presidente Nazionale delega *ad interim* le relative funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo diverso dal Vice Presidente Nazionale sino alla venuta meno dell'impedimento.

In ipotesi di impedimento permanente o comunque superiore a mesi sei, di decadenza, revoca ovvero di dimissioni del Segretario Generale il Presidente Nazionale dovrà provvedere alla designazione di nuovo Segretario Generale entro trenta giorni dall'accertamento della natura permanente dell'impedimento, dallo

scadere del temine di sei mesi ovvero dalla dichiarazione di decadenza o dalla efficacia della revoca o, ancora, dalla conoscenza delle dimissioni.

Articolo 12

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di nove componenti eletti dal Congresso Nazionale come designati dal candidato alla carica di Presidente Nazionale che verrà eletto.

Di esso fa parte di diritto, il Presidente Nazionale che lo presiede.

Possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo coloro i quali hanno lo *status* di componente dell'Assemblea Nazionale; può essere altresì eletto, in numero non superiore ad 1/3, arrotondato per difetto, dei componenti designati da parte del candidato a Presidente Nazionale, soggetti che, pur non avendo lo *status* di componenti dell'Assemblea Nazionale, si siano distinti per particolari competenze tecnico-professionali nelle materie attinenti l'oggetto dell'attività associativa ovvero che si siano distinti per peculiari attività svolte a favore o meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica, salvo il regime di *prorogatio*, fino al Congresso successivo alla loro elezione e sono rieleggibili.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed a scopo meramente consultivo, coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale e di Segretario Generale; tali membri non vengono computati nel *quorum* costitutivo del Collegio. Essi assumono lo *status* di Presidente Onorario e Segretario Generale Onorario.

Il Consiglio Direttivo esercita funzioni collegiali esecutive nell'ambito degli orientamenti espressi e degli indirizzi impartiti dal Congresso Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

I suoi componenti collaborano con l'ufficio della Presidenza Nazionale e con il Segretariato Generale nella determinazione e nella attuazione delle attività associative.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

1. emanare norme per il tesseramento e determinare l'importo e le modalità di corresponsione dei contributi associativi;
2. predisporre il rendiconto nazionale annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea Nazionale;
3. emanare il regolamento elettorale per i Congressi;
4. predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, tra un Congresso e l'altro;
5. deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati;
6. nominare propri rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale;
7. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, finalizzati al funzionamento dell'Associazione, anche attraverso deleghe;
8. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità della "FEDERLAVORO NAZIONALE" e per la rappresentanza e la tutela degli interessi collettivi degli Associati;

9. deliberare la revoca del Presidente Nazionale secondo quanto previsto all’art. 9 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere recapitato ai Consiglieri presso il loro domicilio, almeno dieci giorni prima della riunione, a mezzo di raccomandata A.R. ovvero PEC o telegramma.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le stesse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente Nazionale prevale. In ipotesi di discussione sulla revoca del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente Nazionale.

Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C.

Il Presidente Nazionale potrà provvedere in ogni momento a revoca delle designazioni ai singoli organi salvo quanto disposto agli artt. 10 e 11 del presente Statuto ove applicabili. Detta revoca dovrà essere comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata A.R. ovvero PEC o telegramma e dovrà essere portata a conoscenza degli altri membri del Consiglio Direttivo. Ne dovrà essere altresì informato il Presidente del Collegio dei Revisori.

In caso di impedimento temporaneo non superiore a sei mesi del componente del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale potrà nominare un membro supplente sino alla venuta meno dell'impedimento.

In ipotesi di impedimento permanente o comunque superiore a mesi sei, di decadenza, ovvero di dimissioni del componente del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale dovrà provvedere alla designazione di nuovo componente entro trenta giorni dall'evento che ha dato causa alla vacanza del seggio. La durata della nomina avrà efficacia sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

(Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

I membri del Collegio dei Revisori eleggono tra di loro il Presidente e restano in carica fino al Congresso successivo; sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e constata la regolare tenuta e la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili.

Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio stesso.

Può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.
Il Collegio rimane in carica per tutta la durata del mandato quadriennale.

La carica di membro, effettivo o supplente, del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

In caso di impedimento temporaneo superiore a tre mesi di un componente del Collegio dei Revisori, il collegio dovrà essere integrato con il primo dei membri supplenti. Il membro subentrato rimarrà in carica sino alla elezione del sostituto da parte dell'Assemblea Nazionale.

Capo II

Organi periferici

Articolo 14

(Articolazioni territoriali)

Con appositi regolamenti il Consiglio Direttivo determinerà l'istituzione delle articolazioni territoriali che potranno formarsi quando, nell'ambito di competenza territoriale, vi saranno almeno 500 associati per la costituzione dell'articolazione regionale, 250 associati per la costituzione dell'articolazione provinciale, 50 associati per la costituzione dell'articolazione territoriale.

Il Consiglio direttivo potrà valutare altre forme di autorizzazione per la costituzione delle articolazioni territoriali anche al di fuori dei limiti previsti nel comma precedente.

Le articolazioni territoriali, all'atto della loro costituzione, aderiranno allo Statuto Nazionale ed adotteranno lo Statuto Territoriale Generale approvati dalla "FEDERLAVORO NAZIONALE" facendone propri i principi e le norme; qualsiasi modifica dei suddetti Statuti approvata dagli Organi Nazionali avrà effetto ipso iure sui relativi Statuti oggetto di adesione e di adozione a livello territoriale.

Articolo 15

(Responsabile territoriale)

Il Responsabile territoriale è nominato dal Presidente Nazionale e riceve da questi la delega sindacale.

Il Responsabile territoriale:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione Federlavoro nell'ambito territoriale;
2. è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
3. cura i rapporti con gli Enti a livello territoriale;
4. può accendere c/c postali o bancari della relativa Associazione Territoriale;
5. assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
6. stila il rendiconto economico-finanziario annuale territoriale consuntivo e preventivo secondo quanto previsto dal presente Statuto;
7. provvede alle assunzioni del personale dipendente;
8. redige il rendiconto economico-finanziario della struttura territoriale entro il 31 marzo di ogni anno curandone altresì l'affissione, per almeno trenta giorni consecutivi, all'interno dei locali della sede territoriale in luogo accessibile a tutti gli Associati aderenti alla struttura territoriale;
9. è responsabile nei confronti della struttura nazionale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni del presente Statuto e sarà tenuto a

rimborsare alla predetta struttura nazionale tutte le sopravvenienze passive che dovessero derivare alla stessa per fatti imputabili ad omissioni o negligenze della struttura territoriale;

10. prende visione dello Statuto Nazionale e si impegna, nel caso in cui dovesse instaurare una controversia di natura sia giudiziaria che extra-giudiziale contro la struttura nazionale, ad osservare l'Articolo 19 del presente Statuto.

Il porre in essere una condotta contraria alle norme di cui sopra nonché, in ogni caso, lesiva degli interessi dell'Associazione, comporterà la decadenza del Presidente dell'articolazione territoriale della ridetta carica con esclusione di diritto della struttura territoriale dalla "FEDERLAVORO NAZIONALE" e conseguente obbligo, per il responsabile territoriale, di mettere in liquidazione la struttura territoriale con divieto di erogazione di tutti i servizi Federlavoro.

Il patrimonio risultante alla fine della liquidazione dovrà essere devoluto alla Federlavoro Nazionale così come contemplato dalla Legge 460/1997 e dall'articolo 148 del T.U.I.R. ss.mm.ii.

Laddove il responsabile territoriale non proceda alla liquidazione, la Federlavoro Nazionale potrà nominare, con delibera del Consiglio Direttivo, apposito commissario che, acquisiti i poteri di gestione e rappresentanza della articolazione territoriale in virtù della predetta delibera, subentri al rappresentante territoriale al fine di porre in liquidazione la struttura. La delibera in questione diverrà efficace appena comunicata al responsabile territoriale a mezzo di raccomandata A.R. ovvero PEC oppure telegramma.

SEZIONE III

ORGANIZZAZIONE ECONOMICA

Articolo 16

(Patrimonio)

Il Patrimonio della “FEDERLAVORO NAZIONALE” è costituito:

1. dalle quote pagate dagli Associati, sia annuali che periodiche, a livello gerarchico di Federazione, ovvero di Confederazione, nonché a livello associativo di categoria, anche a fronte dei servizi associativi messi di volta in volta a disposizione degli Associati stessi;
2. dai beni mobili, immobili e valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o altra forma divengano proprietà dell’Associazione;
3. da ogni accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
4. da contributi di Enti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo, pervengano all’Associazione.

Durante l’intera vita dell’Associazione, sussiste il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli importi delle quote, dei contributi, dei canoni e di quant’altro, potranno variare da aderente ad aderente o per categorie di associati su deroga del Consiglio Direttivo, di volta in volta, per ammontare e/o per periodicità.

Gli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.

In caso di scioglimento della “FEDERLAVORO NAZIONALE” il patrimonio di questa sarà devoluto ad altra Associazione che ne condivida finalità e principi.

Articolo 17

(Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L’Organo amministrativo provvede, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l’anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 ss.mm.ii. e secondo le disposizioni statutarie.

Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti della normativa da ultimo citata.

SEZIONE IV

NORME FINALI

Articolo 18

(Scioglimento)

In caso di liquidazione e/o scioglimento della “FEDERLAVORO NAZIONALE”, l’Assemblea Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i con l’obbligo di devolvere il

patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662 nonché ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97 ss.mm.ii.

Articolo 19

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero nascere dal presente Statuto saranno devolute al Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato e in vigore al momento del deposito della domanda di conciliazione. Nel caso risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o nel caso esso non dia esito favorevole, la controversia verrà definita mediante la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda di conciliazione.

Articolo 20

(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVE UT VENEZIA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1802
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/04/2020 REGISTRATO IL 05/06/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001802

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90092830273 FEDERAZIONE DELLE IMPRESE E DEI
ID. TELEMATICO: T6G20L001802000LC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90092830273

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1